

## REGOLAMENTO (CE) N. 50/98 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1997

che ripartisce, per il 1998, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro <sup>(2)</sup> è stato prorogato per altri sei anni, fino al 31 dicembre 2000;

considerando che la Comunità europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall'altro, hanno successivamente approvato il terzo protocollo che fissa le condizioni in materia di pesca e, in particolare, i contingenti di cattura assegnati alle navi comunitarie nelle acque groenlandesi per il periodo che va dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2000;

considerando che tali contingenti di cattura possono essere utilizzati da navi che non battono bandiera di uno Stato membro della Comunità nella misura necessaria al buon funzionamento degli accordi in materia di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi;

considerando che la Comunità comunicherà alle autorità responsabili della Groenlandia la propria reazione all'offerta di possibilità di catture supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo in materia di pesca entro sei settimane dalla data in cui ha ricevuto detta offerta;

considerando che, per garantire una gestione efficace delle possibilità di cattura disponibili, sarebbe opportuno ripartirle tra gli Stati membri per mezzo di contingenti a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3760/92;

considerando che le attività di pesca contemplate nel presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(3)</sup>;considerando che non è stato raggiunto alcun accordo con le autorità responsabili groenlandesi sull'applicabilità agli stock ittici di cui trattasi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti <sup>(4)</sup>;

considerando che per ragioni imperative di interesse comune il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 1998,

A ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Groenlandia per il 1998 è fissata nell'allegato.

*Articolo 2*

I contingenti di pesce indicati nell'allegato non sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 2, all'articolo 3 e all'articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 847/96.

*Articolo 3*

Se le autorità responsabili della Groenlandia fanno un'offerta per quanto riguarda le possibilità di cattura supplementari di cui all'articolo 8 dell'accordo in materia di pesca, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta una decisione in merito a questa offerta entro sei settimane dalla data in cui l'ha ricevuta.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1998.

<sup>(1)</sup> GU L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

<sup>(2)</sup> GU L 29 dell'1. 2. 1985, pag. 9.

<sup>(3)</sup> GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2205/97 (GU L 304 del 7. 11. 1997, pag. 1).

<sup>(4)</sup> GU L 115 del 9. 5. 1996, pag. 3.